



COMUNE DI URBINO
Ufficio Segreteria

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELL' IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'
E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

APPROVATO
con deliberazione di Consiglio Comunale
n. 74 del 27 Giugno 1994

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento disciplina l'applicazione nel Comune di Urbino dell'imposta sulla pubblicità e l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni, nell'ambito dei principi e delle norme contenute nel Capo I del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507 in prosieguo denominato D.Lgs. n.507/93.

Agli effetti del presente regolamento, per "imposta" e per "diritto", s'intendono rispettivamente l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni di cui al Decreto citato al comma precedente.

ART. 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE

La pubblicità esterna e le pubbliche affissioni nel Comune di Urbino sono soggette rispettivamente ad una imposta ovvero ad un diritto secondo le disposizioni del presente Regolamento e del D.L.gs. n.507/93.

ART. 3 - CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE

Ai sensi dell'art. 2 del D. Lgs. n. 507/93 questo Comune, con popolazione residente di n. 15.117 abitanti al 31 dicembre 1991, è classificato nella classe IV.

ART. 4 - MAGGIORAZIONE DELLE TARIFFE PER RILEVANTI FLUSSI TURISTICI

Stante la rilevanza dei flussi turistici interessanti il territorio comunale durante i mesi di luglio e agosto, si applica una maggiorazione del 50 per cento delle tariffe dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, ai sensi del disposto del comma 6 dell'art. 3 del D. Lgs. n. 507/93. Tale maggiorazione si applica per le seguenti fattispecie:

- a) per la pubblicità ordinaria di durata non superiore a 3 mesi;
- b) per la pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni se di durata non superiore a tre mesi, o se effettuata per conto proprio dall'impresa, o se effettuata in luoghi pubblici o aperti al pubblico con diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche su schermi o pareti riflettenti;
- c) per la pubblicità varia di cui all'art. 15 dei D. Lgs. n. 507/93;
- d) per le pubbliche affissioni a carattere commerciale.

ART. 5 - GESTIONE DELL'IMPOSTA E DEL SERVIZIO AFFISSIONI -

Il Comune di Urbino ha affidato in concessione il servizio delle pubbliche affissioni nonché l'accertamento e la riscossione del relativo "diritto" e dell'imposta sulla pubblicità.

ART. 6 - TARIFFE E MAGGIORAZIONI

Le tariffe dell'imposta e del diritto e le previste maggiorazioni sono applicate nelle misure stabilite dalla legge . Le tariffe di cui al comma 1 si intendono prorogate di anno in anno se non modificate dalla Giunta Comunale entro il 31 ottobre dell'anno precedente.

ART. 7 - FUNZIONARIO RESPONSABILE

La Giunta Comunale designa un funzionario responsabile che svolge le funzioni ed i poteri di cui all'art. 11 del D. Lgs. n. 507/93.

CAPO II

IMPIANTI PER LA PUBBLICITA' E PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI

ART. 8 - DEFINIZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI

Sono fatte proprie in questo regolamento le definizioni dei mezzi pubblicitari contenute nell'art. 47 del Regolamento di esecuzione del nuovo Codice della Strada, approvato con D.P.R 16/12/1992 n° 495.

ART. 9 - PUBBLICITA' EFFETTUATA CON VEICOLI IN GENERE

E consentito installare mezzi pubblicitari all'interno e all'esterno di veicoli in genere a condizione che gli spazi di tali mezzi siano esattamente delimitati e contrassegnati.

La pubblicita' di cui al comma 1 è da considerarsi pubblicita' annuale ad ogni effetto, a prescindere dal tempo d'uso ordinario del veicolo e dalle eventuali soste di questo per esigenze di servizio o di manutenzione.

ART. 10 - PUBBLICITA' SONORA

Con riferimento alla disposizione contenuta nell'art. 15, comma 5, del D.Lgs. n. 507/93 per ciascun punto di pubblicita' si intende ogni fonte di diffusione della pubblicità sonora.

ART. 11 - PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI

In esecuzione del disposto del III° comma dell'art 3 del D.Leg. 15/11/1993 n° 507 l'Amministrazione Comunale predisporrà il Piano generale degli impianti.

Il Piano dovrà prevedere la distribuzione degli impianti pubblicitari, escluse le insegne, nonchè degli impianti per le pubbliche affissioni su tutto il territorio comunale nel rispetto del D.L. 30/4/92 n° 285 e del Regolamento di esecuzione e di attuazione approvato con D.P.R. 16/12/1992 n° 495. Particolare riguardo sarà posto alle esigenze di carattere sociale, alla concentrazione demografica ed economica, alla tutela ambientale, paesaggistica, della circolazione e del traffico ed ogni altro elemento utile a tal fine. L'individuazione dell'allocatione di ciascun impianto pubblicitario sarà definita in planimetria di scala adeguata che consideri il capoluogo e gli altri centri indicando con opportuna simbologia:

* gli impianti pubblicitari esistenti e fra questi:

- gli impianti di pubbliche affissioni destinati alle affissioni non commerciali;
- gli impianti di pubbliche affissioni destinati alle affissioni commerciali;
- gli impianti di pubbliche affissioni destinati all'attuazione per affissioni dirette;

* gli impianti di nuova collocazione.

Il Piano deve essere corredato da una relazione illustrativa, dotato del preventivo delle spese e dei tempi di realizzo.

ART. 12 - FINANZIAMENTO DEL PIANO

Il Consiglio Comunale, nell'approvare il Piano, definisce il finanziamento delle spese necessarie per la sua realizzazione, stabilendo una percentuale del gettito normale dei proventi dei diritti sulle pubbliche affissioni in aggiunta ai proventi delle sanzioni amministrative vincolati per legge ai sensi della norma contenuta nel 5° comma dell'art. 24 del D. Lgs. n° 507/1993. Nel bilancio preventivo saranno evidenziati gli specifici stanziamenti.

ART. 13 - TIPOLOGIA DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI E DELLE AFFISSIONI

Gli impianti pubblicitari possono essere costituiti da:

- plance a muro in lamiera zincata o altro materiale idoneo delimitato da cornici;
- standardi, cartelli e insegne con colonne di sostegno;
- strutture tridimensionali polifacciali;
- altri mezzi di qualunque manufatto finalizzati alla pubblicità.

E' fatta salva la competenza del Comune di Urbino di definire o approvare le caratteristiche tecniche e strutturali degli impianti pubblicitari e delle affissioni in relazione alla loro ubicazione, alle norme del Codice della Strada nonché ad ogni altro vincolo di natura ambientale o per esigenze di pubblico interesse.

ART. 14 - QUANTITA' DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

La quantità degli impianti pubblicitari, ad eccezione delle insegne e delle targhe, sarà definita dal Piano generale degli impianti.

ART. 15 - QUANTITA' DEGLI IMPIANTI DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

La superficie degli impianti destinati costantemente alle pubbliche affissioni con riferimento alla popolazione del Comune di Urbino di 15.079 abitanti al 31/12/1993, non deve essere inferiore a mq. 182, corrispondente a 12 metri quadrati per ogni mille abitanti, pari a n° 260 fogli del formato cm. 70x100;

La superficie indicata al comma 1 verrà adeguata in rapporto alla variazione del numero degli abitanti con cadenza biennale;

La superficie totale degli impianti destinati alle pubbliche affissioni è da destinare per il 45%, alle affissioni di natura istituzionale, sociale o prive di rilevanza economica, per il 50%, alle affissioni di natura commerciale e per il 5% alla attribuzione a soggetti privati; comunque diversi dall'eventuale concessionario del servizio pubblico, per l'effettuazione di affissioni dirette;

Le dotazioni dei centri abitati così come definiti nell'art. 3 del D.L. 30/4/1992 n° 285 diversi dal capoluogo, sono fatte in misura proporzionale agli abitanti con arrotondamento all'unità inferiore sulla base della superficie minima di cm. 70 x 100, rispettando, per quanto possibile le percentuali indicate nell'articolo precedente;

Le dotazioni dei centri minori così come individuati dal Piano generale, dovrà garantire una superficie minima di mq. 1,40 di affissioni di natura istituzionale o prive di rilevanza economica;

Le dotazioni del capoluogo sono quelle risultanti dalla differenza fra il totale degli impianti previsti e quelli assegnati ai punti precedenti così da garantire, nella sommatoria generale, il rispetto delle percentuali;

Nel caso di costruzione o allargamento dei centri abitati le dotazioni dei centri stessi debbono essere verificate per l'eventuale adeguamento all'intervenuto incremento residenziale.

ART. 16 - IMPIANTI PRIVATI PER LA PUBBLICITA'

Nel rispetto della tipologia e della quantità degli impianti pubblicitari di cui ai precedenti articoli e della predisposizione del Piano generale degli impianti, la Giunta Comunale può concedere a privati la possibilità di collocare sul territorio comunale impianti pubblicitari.

ART. 17 - QUANTITA' DELLE INSEGNE E TARGHE

La quantità e la distribuzione nel territorio delle insegne e targhe è determinata dalle richieste avanzate dagli interessati, singoli od associazioni, nonché dalla distribuzione territoriale degli esercizi, delle licenze e delle attività economiche in genere.

ART. 18 - AUTORIZZAZIONE PER L'INSTALLAZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI

La collocazione degli strumenti pubblicitari così come indicati negli art. 12 e 14 del D.Lgs. 507/93, la variazione della loro superficie o della quantità della pubblicità, deve essere esplicitamente autorizzata dal Comune a seguito di istanza presentata dal titolare del mezzo pubblicitario e documentata anche con riferimento alle modalità ed ai limiti indicati dal vigente regolamento edilizio.

La domanda deve contenere:

- a) l'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale ed il Codice Fiscale del richiedente;
- b) l'ubicazione esatta del luogo ove si intende installare lo strumento pubblicitario;
- c) la descrizione dello strumento, corredata dalla necessaria documentazione tecnica e disegno illustrativo;
- d) la dichiarazione di conoscere e sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente regolamento.

Il richiedente è comunque tenuto a produrre tutti i documenti ed a fornire tutti i dati necessari al fine dell'esame della domanda.

Ove si intenda installare l'impianto su suolo pubblico dovrà essere preventivamente richiesta ed acquisita apposita concessione per l'occupazione del suolo. Se l'impianto deve essere installato su area o bene privato, dovrà essere attestata la disponibilità di questi.

In caso di inadempienza agli obblighi stabiliti dai precedenti commi del presente articolo, fermo restando l'assoggettamento della pubblicità alla norma tributaria, indipendentemente dalle sanzioni applicabili in forza di altre disposizioni di legge e/o regolamenti, sono irrogate per ogni violazione le sanzioni indicate dal successivo art. 41.

Le autorizzazioni sono comunque rilasciate facendo salvi eventuali diritti di terzi.

ART. 19 - AUTORIZZAZIONI PER PUBBLICITA' VARIA

Le forme pubblicitarie indicate nell'art. 15 del D.Lgs. 507/93 sono soggette ad autorizzazione comunale, previa presentazione, almeno 15 giorni prima dell'inizio della pubblicità, di documentata istanza del titolare del mezzo pubblicitario, indicante il tipo, la misura, il luogo, la durata della pubblicità che si intende effettuare e la denominazione e l'indirizzo del soggetto pubblicizzato.

L'autorizzazione è da considerare intervenuta ove non sia stato comunicato al richiedente, entro il terzo giorno precedente a quello iniziale indicato, specifico e motivato provvedimento negativo.

L'autorizzazione può essere negata soltanto per motivi di pubblico interesse, di natura estetica, panoramica ed ambientale.

Le autorizzazioni sono comunque rilasciate facendo salvi eventuali diritti di terzi.

ART. 20 - PUBBLICITA' EFFETTUATA IN SPAZI O AREE COMUNALI

Per la pubblicità effettuata in spazi di proprietà o in godimento al Comune, oltre all'imposta, è dovuto un canone d'affitto o di concessione, la cui misura è stabilita con provvedimento della Giunta Comunale, in relazione alla centralità ed importanza dello spazio ed area utilizzata.

E' in ogni caso dovuta la tassa di occupazione di spazi ed aree pubbliche secondo le norme di legge e regolamenti che la disciplinano, quando trattasi di spazi od area del demanio o del patrimonio indisponibile comunale.

ART. 21 - DIVIETI E LIMITAZIONI

Per i divieti e le limitazioni alle forme pubblicitarie valgono le disposizioni previsti dal citato Regolamento per la disciplina degli impianti di pubblicità e altri mezzi pubblicitari nel rispetto del D.L. 30/4/'92 n° 285 e del Regolamento di esecuzione ed attuazione approvato con D.P.R. 16/12/'92 n° 495, del D.Lgs. 15/11/'93 n° 507 e delle Ordinanze emanate dall'Amministrazione Comunale.

E' vietata in tutto il territorio comunale la pubblicità effettuata mediante lancio di volantini od oggetti da velivoli o veicoli, la pubblicità sonora in forma fissa o ambulante anche su veicoli e la pubblicità commerciale svolta a mezzo volantinaggio. Tali forme di pubblicità, purché non inerenti ad attività economiche e svolte da Associazioni ed Enti senza scopo di lucro in occasione di manifestazioni culturali, ricreative, sportive, religiose, politiche, sindacali e di categoria, sono consentite solo se autorizzate dall'Amministrazione Comunale previa richiesta dell'interessato, con l'indicazione del messaggio pubblicitario che si intende diffondere, l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo di diffusione.

CAPO III

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'

ART 22 - OGGETTO

L'imposta sulla pubblicità si applica alla diffusione di messaggi pubblicitari, attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, effettuate in luoghi pubblici o aperti al pubblico e che sia da tali luoghi percepibile. Ai fini dell'imposizione si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica alla scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

Per esercizio di attività economica di cui all' art. 5, comma 2, del D. Lgs. n. 507/'93 s'intende lo scambio di beni o la fornitura di servizi effettuati nell'esercizio di imprese o di arti e professioni, nonchè qualunque altra attività suscettibile di valutazione economica, anche se esercitata occasionalmente da soggetto che, per natura o statuto, non si prefigge scopo di lucro.

ART. 23 - SOGGETTO PASSIVO

E' tenuto al pagamento dell'imposta sulla pubblicità colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso.

E' solidalmente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

ART. 24 - MODALITA' DI APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA

L'imposta si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica, nella quale è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.

Le superfici inferiori a un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si applica l'imposta per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

Per i mezzi pubblicitari polifacciali l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.

Per i mezzi di dimensione volumetrica l'imposta è calcolata sulla base della superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.

I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.

Ai fini della commisurazione della superficie complessiva dei mezzi polifacciali adibita alla pubblicità, intendendosi per tali quelli che hanno più di due facce, rilevano tutte le facce che compongono tali mezzi, anche se esse riproducono lo stesso messaggio pubblicitario.

E' considerato unico mezzo pubblicitario di cui all'articolo 7, comma 5, del D.Lgs. n. 507/'93 e, come tale, da assoggettare all'imposta in base alla superficie della minima figura piana geometrica che la comprende, anche l'iscrizione pubblicitaria costituita da separate lettere applicate a notevole distanza le une dalle altre, oppure costituita da più moduli componibili.

Se la forma del mezzo pubblicitario è tale da non poter essere contenuta in un'unica figura piana geometrica, per il calcolo della superficie si procede alla scomposizione di tale mezzo nelle varie figure geometriche regolari che insieme lo contengono, sommando poi le rispettive superfici.

E' attribuita durata permanente alle insegne di esercizio e agli altri mezzi che per loro natura o per condizioni imposte dall'autorizzazione comunale all'esposizione, non possiedono il requisito della temporaneità ai sensi del comma 2 dell'articolo 12 del D.Lgs. n. 507/'93.

ART. 25 - TARIFFE

Le tariffe dell'imposta sulla pubblicità sono applicate nella misura stabilita dalla legge e con deliberazione comunale.

Le maggiorazioni d'imposta a qualunque titolo previste sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base; le riduzioni non sono cumulabili.

Qualora la pubblicità di cui agli articoli 12 e 13 venga effettuata in forma luminosa o illuminata la relativa tariffa di imposta è maggiorata del 100 per cento.

ART 26 – AFFISSIONI DIRETTE

Costituisce forma pubblicitaria e come tale da assoggettare all'imposta, anche l'affissione diretta, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibite alla esposizione di tali mezzi.

ART. 27 - DICHIARAZIONE

Il soggetto passivo di cui all'art. 23 è tenuto, prima di iniziare la pubblicità, a presentare al concessionario apposita dichiarazione anche cumulativa, su modello appositamente predisposto, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati.

In caso di variazione della pubblicità, che comporti la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova imposizione, deve essere presentata nuova dichiarazione; il concessionario procede al conguaglio tra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.

In assenza di variazioni la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento della relativa imposta effettuato entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.

Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione, la pubblicità di cui agli articoli 12, 13 e 14, commi 1,2 e 3 del D. Lgs. n. 507/1993, si presume effettuata in ogni caso dal primo gennaio dell'anno in cui è stata accertata; per le altre fattispecie la presunzione opera dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento.

ART. 28 - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA

L'imposta è dovuta per le fattispecie di cui agli art. 12, commi 1 e 3, 13 e 14, commi 1 e 3 del D.Lgs. n. 507/'93, per anno solare di riferimento cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria; per le altre fattispecie il periodo di imposta è quello specificato nelle relative disposizioni.

Il pagamento deve essere effettuato a mezzo di conto corrente postale intestato al concessionario, su apposito modello conforme a disposizione ministeriale, con arrotondamento a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a lire cinquecento o per eccesso se è superiore.

Per la pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno solare l'imposta deve essere corrisposta anticipatamente e in unica soluzione; per la pubblicità annuale l'imposta può essere corrisposta in rate trimestrali anticipate qualora sia di importo superiore a lire tre milioni.

ART. 29 - ACCERTAMENTO D'UFFICIO E RISCOSSIONE COATTIVA DELL'IMPOSTA

Per gli accertamenti d'ufficio e per la riscossione coattiva dell'imposta dovuta e non pagata si applicano rispettivamente le disposizioni degli articoli 10 e 9, comma 5, del D.Lgs. n. 507/93.

ART. 30 - RIDUZIONI DELL'IMPOSTA

La tariffa dell'imposta è ridotta alla metà:

- a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

ART 31 - ESENZIONI DALL'IMPOSTA

Sono esenti dall'imposta:

- a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purchè siano attinenti all'attività esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
- b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadro;
- c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
- d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
- e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
- f) la pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi, ad eccezione dei battelli di cui all'art. 13 del D. Lgs. n. 507/93;
- g) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
- h) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
- i) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.

CAPO IV

DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

ART 32 - OGGETTO

Il servizio delle pubbliche affissioni è di esclusiva competenza comunale; esso è inteso a garantire specificatamente l'affissione, a cura del Comune, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica.

Il servizio provvede, altresì, all'affissione di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.

ART 33 - DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto al Comune, in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, un diritto comprensivo dell'imposta sulla pubblicità. La tariffa del diritto è applicata nelle misure previste dalla legge e con deliberazione comunale.

Per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli il diritto è maggiorato del 50 per cento.

Per i manifesti costituiti da otto fino a dodici fogli il diritto è maggiorato del 50 per cento; per quelli costituiti da più di dodici fogli è maggiorato del 100 per cento.

ART 34 - RICHIESTA DEL SERVIZIO

Per ottenere il servizio gli interessati debbono presentare all'ufficio preposto, in tempo utile, apposita richiesta con la indicazione del numero dei manifesti che si vogliono affissi, precisandone il formato, nonché il materiale da affiggere e contestualmente effettuare o comprovare di avere effettuato il pagamento del relativo diritto.

ART 35 - MODALITA' PER LE AFFISSIONI

Le pubbliche affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione accompagnata dal versamento dei relativi diritti.

Presso l'Ufficio pubbliche affissioni è tenuto un apposito registro nel quale dovranno essere annotate in ordine cronologico le commissioni pervenute.

Le eventuali variazioni od aggiunte sovrapposte ai manifesti già affissi sono considerate nuove e distinte affissioni.

La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, l'Ufficio affissioni mette a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.

Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera caso di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, l'Ufficio ne dà tempestiva comunicazione per iscritto al committente.

La mancanza di spazi disponibili viene comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.

Nel caso di ritardo nell'effettuazione dell'affissione causato da avverse condizioni atmosferiche, o di mancanza di spazi disponibili, il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico, ed il Concessionario rimborsa le somme versate entro 90 giorni.

Il committente può annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita; in tal caso deve comunque corrispondere la metà del diritto dovuto.

Il Concessionario sostituisce gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, ne dà tempestiva comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.

Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del diritto, con un minimo di L. 50.000 per ciascuna commissione.

Nell'ufficio del servizio delle pubbliche affissioni sono esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni con l'indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono ed il registro cronologico delle commissioni.

ART 36 - RIMBORSO DEI DIRITTI PAGATI

Il committente ha diritto al rimborso integrale dei diritti versati nei casi di cui al comma 6 dell'articolo 22 del D.Lgs. n. 507/93 e al rimborso parziale nell'ipotesi di cui al comma 7 del medesimo articolo.

In ogni altro caso la liquidazione dei diritti ed il relativo pagamento si intendono effettuati a titolo definitivo, esaurendo completamente il rapporto impositivo, e rimanendo al committente il diritto di mantenere esposto il materiale pubblicitario per tutto il periodo indicato.

ART 37 - RIDUZIONI DEL DIRITTO

La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotto alla metà:

- a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato o gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. n. 507/93;
- b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
- e) per gli annunci mortuari.

ART 38 - ESENZIONI DAL DIRITTO

Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:

- a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
- b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi
- c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
- d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
- e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
- f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
- g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

ART 39 - PAGAMENTO DEL DIRITTO

Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio, con le modalità previste all'art. 28 per il pagamento dell'imposta sulla pubblicità.

E' consentito il pagamento diretto del diritto relativo ad affissioni non aventi carattere commerciale.

In caso di pagamento del diritto mediante versamento in conto corrente postale la contestualità di cui all'articolo 19, comma 7, del D. Lgs. 507/93 deve essere comprovata mediante esibizione dell'attestazione del versamento postale.

CAPO V

DISPOSIZIONI COMUNI

ART 40 - SANZIONI TRIBUTARIE E INTERESSI

Per l'omessa, tardiva o infedele presentazione della dichiarazione di cui all'art 27 si applica, oltre al pagamento dell'imposta o del diritto dovuti, una soprattassa pari all'ammontare dell'imposta o del diritto evasi. Per l'omesso o tardivo pagamento dell'imposta o delle singole rate di esso o del diritto è dovuta una soprattassa pari al 20 per cento dell'imposta o del diritto il cui pagamento è stato omesso o ritardato.

Tali soprattasse sono ridotte ad un quarto se la dichiarazione è prodotta o il pagamento viene eseguito non oltre trenta giorni dalla data in cui avrebbero dovuto essere effettuati, ovvero alla meta' se il pagamento viene eseguito entro sessanta giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento.

Sulle somme dovute per l'imposta sulla pubblicita', per il diritto sulle pubbliche affissioni e per le relative soprattasse si applicano interessi di mora nella misura del 7 per cento per ogni semestre compiuto, a decorrere dal giorno in cui detti importi sono divenuti esigibili; interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a qualsiasi titolo a decorrere dalla data dell'eseguito pagamento.

ART 41 - SANZIONI AMMINISTRATIVE

Per le violazioni alle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicita' si applicano sanzioni amministrative per la cui applicazione si osservano le norme contenute nelle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, salvo quanto di seguito previsto.

Per le violazioni alle disposizioni del presente regolamento la sanzione amministrativa di cui all'art. 24 del Dlgs. n° 507/'93 si applica nella seguente misura:

- misura minima nei casi di mancata autorizzazione quando l'autorizzazione medesima è implicita nell'attestazione dell'avvenuto pagamento;
- misura minima maggiorata del 50 per cento nei casi di mancata autorizzazione da parte dell'Ufficio competente, quando la stessa, qualora regolarmente richiesta, sarebbe stata concedibile in base alle norme regolamentari,
- misura minima maggiorata del 400 per cento in tutti gli altri casi. In caso di recidiva le sanzioni di cui sopra sono raddoppiate.

Le sanzioni medesime devono essere irrogate con notificazione agli interessati, entro centocinquanta giorni dall'accertamento, degli estremi delle violazioni riportati in apposito verbale. Con menzione nel medesimo verbale viene inoltre disposta la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi; in caso di inottemperanza all'ordine di rimozione entro il termine stabilito, si provvede d'ufficio, addebitando ai responsabili le relative spese.

Indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti e dall'applicazione delle sanzioni, può essere effettuata, direttamente dal Comune, o dal concessionario del servizio, la immediata copertura della pubblicita' abusiva, in modo che sia privata di efficacia pubblicitaria, ovvero; la rimozione delle affissioni abusive, con successiva notifica di apposito avviso.

I mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono, con ordinanza del Sindaco, essere sequestrati a garanzia del pagamento delle spese di rimozione e di custodia, nonchè dell'imposta e dell'ammontare delle relative soprattasse ed interessi; nella medesima ordinanza viene stabilito un termine entro il quale gli interessati possono chiedere la restituzione del materiale sequestrato previo versamento di una congrua cauzione stabilita nella ordinanza stessa.

ART 42 - RISCOSSIONE

Il pagamento dell'imposta o del diritto, effettuato con modello di versamento conforme a quello ministeriale, è considerato valido ai fini dell'assolvimento del debito tributario, ma sanzionabile quale violazione di norma regolamentare ai sensi dell'articolo 24 dei D. Lgs. n. 507/93.

Il pagamento effettuato mediante versamento in conto corrente postale ha efficacia liberatoria della obbligazione tributaria dal momento in cui la somma dovuta è versata all'ufficio Postale. E' fatto obbligo di conservare per almeno tre anni le attestazioni di pagamento che dovranno essere esibite ad ogni richiesta degli agenti e del personale autorizzato.

Ai fini dell'applicazione degli interessi di cui all'articolo 23, comma 4, del D.Lgs. n. 507/93 nel caso di omessa dichiarazione le decorrenza del semestre è calcolata dal giorno in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.

ART 43 - RIDUZIONI ED ESENZIONI

I comitati, le associazioni, le fondazioni ed ogni altro ente senza scopo di lucro, al fine di ottenere la riduzione alla meta' della tariffa dell'imposta o del diritto, devono presentare copia dell'atto costitutivo e dello statuto, ovvero altra idonea documentazione, da cui risulti la propria natura giuridica.

Identica documentazione deve essere presentata ai fini dell'esenzione dall'imposta per l'apposizione di insegne, targhe e simili per l'individuazione delle rispettive sedi. Nel caso di patrocinio o partecipazione degli enti pubblici territoriali deve essere presentata idonea documentazione ai fini della riduzione alla meta' della tariffa dell'imposta o del diritto.

CAPO VI

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART 44 - NORMA FINALE DI RINVIO

Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente Regolamento si applicano le disposizioni del D.Lgs. n. 507/93 e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè le altre norme di legge e di regolamento applicabili alla materia

ART 45 - NORMA TRANSITORIA

In attesa della pubblicazione del modello ministeriale di versamento di cui all'articolo 9, comma 2, del D.Lgs. n. 507/93, i versamenti dell'imposta e del diritto possono essere effettuati con normale modello di versamento in conto corrente postale.

ART 46 - ABROGAZIONE DI PRECEDENTI DISPOSIZIONI

Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogati i regolamenti per l'applicazione della imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni approvati rispettivamente con deliberazioni consiliari n° 53 e n° 51 in data 27.10.1973 e tutte le modificazioni ad essi apportate.

Risultano parimenti abrogate tutte le disposizioni contenute in altri regolamenti comunali che siano in contrasto od incompatibili con quelle comprese nel presente regolamento.

ART 47 - ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento una volta esecutivo ai sensi dell'art. 46 della legge 8 giugno 1990, n. 142 è pubblicato all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi ed entra in vigore il primo giorno successivo a quello di ultimazione della pubblicazione.